BANCA ROMANA DI CREDITO STATUTO SOCIALE

Banca romana di credito

BANCA ROMANA

DI

CREDITO

STATUTO SOCIALE

FIRENZE
Regia Tipografia, via Condotta, 14.
1871.

BANCA ROMANA DI CREDITO

STATUTO SOCIALE

Costituzione, Nome, Durata, Scopo e Sede della Società

Art. 1°. È costituita una *Società Anonima* per Azioni col nome di *Banca Romana di Credito.* Essa avrà la durata di 33 anni; e potrà prorogarsi per voto degli Azionisti, o fondersi con altre Società prima ancora che siano trascorsi i 33 anni.

Lo scopo della Società è quello di favorire lo sviluppo delle Industrie e del Commercio, e potrà:

a) Promuovere ed aiutare le Intraprese di Opere Pubbliche.

b) Fare anticipazioni ai Costruttori di Edifizi.

c) Emettere e negoziare Azioni, Obbligazioni e Cartelle fondiarie per conto di Municipî e di Società legalmente costituite.

d) Ricevere denaro in conto corrente con o senza interessi, fare il servizio dei *Chèques* e dare anticipazioni su valori che hanno corso legale nello Stato.

e) Assumere in tutto o in parte l'esercizio del Credito Agricolo nella Provincia di Roma, sotto la osservanza delle leggi dello Stato (*vedi legge 21 giugno 1869, n.° 1560*).

Avrà la sua Sede in Roma, e potrà, quando lo creda conveniente, stabilire altra Sede e delle Succursali od Agenzie in altre Città del Regno.

Art. 5° La sottoscrizione ed i versamenti delle Azioni si farannoalla cassa della Società ed anche presso Banchieri ed Incaricati a tal uopo destinati dal Consiglio di Amministrazione e dai suoi mandatari.

La ricevuta del primo versamento come i certificati comprovanti il pagamento del secondo versamento saranno firmati dagli incaricati suddetti o dai loro Agenti.

Le Azioni al portatore saranno firmate dal Presidente, dal Direttore generale e dal Cassiere della Società.

Art. 6° Il ritardo dei versamenti alle epoche determinate all'art. 4° del presente Statuto, dà diritto alla Società di esigere dall'Azionista il 6 0[0 computandolo dal giorno in cui doveva fare il versamento.

Nel caso di ritardato pagamento dei versamenti oltre a trenta giorni, la Società ha diritto di far vendere a rischio e pericolo dell'Azionista i Certificati e le Azioni a norma e per gli effetti degli articoli 152, 153 e 154 del Codice di Commercio.

Ogni Azionista s'intende avere a tutti gli effetti di legge, domicilio presso la sede della Società.

Art. 7° Il possesso di una o più Azioni porta con se la piena adesione al presente Statuto.

Le Azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un sol proprietario per ogni Azione.

Gli Azionisti non sono obbligati che fino alla quota versata per l'acquisto delle Azioni e gli utili di già percetti sono di esclusiva loro proprietà conforme all'art. 140 ed in ordine agli articoli 152 e 153 del Codice di Commercio.

Sotto nessun pretesto gli eredi o creditori di un Azionista possono promovere liti, o contestazioni alla Società nè in alcun modo potranno immischiarsi nell'Amministrazione sociale.

Art. 8°. Tutti gli Azionisti hanno gli stessi diritti, ed i Soci Promotori non godono di alcun privilegio su gli altri Soci Azionisti.

Consiglio d'Amministrazione.

Art. 9. La Società è amministrata da un Consiglio composto di nove membri nominati dall'assemblea generale (*salvo il disposto dell' art. 33 del presente Statuto*).

Si rinnova per metà ogni anno. Tutti sono rieleggibili. Nella prima elezione la scadenza dell'ufficio è determinata dalla sorte; in appresso dall'anzianità di nomina.

Ogni Amministratore, entro otto giorni dalla sua nomina, deve depositare nella cassa della Società *quaranta Azioni*, che saranno inalienabili per tutta la durata delle sue funzioni.

Art. 10. Il Consiglio elegge annualmente fra i suoi membri un Presidente ed un Vice-Presidente. In mancanza dell'uno e dell'altro il più anziano fra i Consiglieri assume la presidenza.

Il Consiglio, se lo crede opportuno, nomina un Segretario e gli assegna una retribuzione annua.

Nessun membro del Consiglio potrà essere eletto a questa carica.

Art. 11. Il Consiglio è munito dei poteri più ampii intorno all'amministrazione della Società, e concentra in sè tutte le attribuzioni che non sono riservate all'Assemblea Generale.

Il Consiglio si riunisce una volta al mese ed ogni volta che il Presidente lo crede necessario, e così pure se tre Consiglieri o il Direttore generale lo richiedono.

Nell'invito per l'adunanza devono sempre indicarsi tutti gli oggetti da trattare.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario l'intervento di almeno cinque consiglieri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti; ed a parità di voti è decisivo quello del Presidente, ed in sua assenza, di chi ne fa le veci.

Art. 12. Il Consiglio è rappresentato dal Direttore generale, il quale tratta tutti gli affari, eseguisce e fa eseguire le prese deliberazioni.

Art. 13. Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad alcuni fra i suoi membri per l'esecuzione di affari speciali determinati dal Consiglio medesimo. Elegge annualmente nel proprio seno due Delegati; Uno per ispezionare l' andamento ordinario della Banca, l'Altro per supplire in caso d'urgenza il Direttore generale. Questi Consiglieri Delegati avranno diritto ad una retribuzione.

Art. 14. Il Consiglio costituito ha, anche prima della riunione della prima Assemblea generale, i poteri più estesi ed è autorizzato a stabilire le attribuzioni ed a riconoscere tutti gli atti che formano l'oggetto della Società.

Egli inoltre nomina il Direttore generale e gli fissa una conveniente retribuzione.

Il Consiglio è autorizzato a rimborsare le spese fatte per promuovere e costituire la Società portando le spese di primo impianto a debito di un conto speciale, il quale sarà ammortizzato nello spazio non maggiore di 20 anni.

Infine provvede su tutto quanto nell' interesse della Società che non è espressamente riservato all'Assemblea generale.

Le deliberazioni del Consiglio saranno accertate da processi verbali redatti in apposito registro tenuto alla sede della Società e sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Delle prese deliberazioni dal Consiglio d'Amministrazione sarà data comunicazione, nel termine non maggiore di giorni tre al Comitato di Controllo.

I membri del Consiglio non ricevono onorario fisso ma delle marche di presenza ogniqualvolta si riuniscono.

Del Comitato di Controllo.

Art. 15. Al Comitato di Controllo è affidata la cura di sorvegliare a che gli atti della Società sieno

in ordine cogli articoli del presente Statuto e con quelli del Regolamento interno. Esso si compone di cinque Soci Azionisti eletti annualmente dall' Assemblea generale nella sua adunanza ordinaria (*Salvo il disposto dell' Art. 33*).

Del Presidente.

Art. 16. Il Presidente è il capo della Società, e come tale presiede le sedute del Consiglio e quelle dell'Assemblea generale.

Direzione Generale.

Art. 17. Tutta la gestione della Società, sotto la dipendenza del Consiglio d'Amministrazione, è affidata al Direttore generale, il quale potrà anche essere membro del Consiglio d'Amministrazione.

Esso è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, con ratifica dell'Assemblea generale e non può essere revocato se non dietro deliberazione motivata del Consiglio, salvo sempre l'approvazione dell'Assemblea appositamente convocata.

Il Direttore è il rappresentante della Società rispetto ai terzi; dirige e sorveglia l'andamento di tutto il servizio; ha la firma della Società e rappresenta questa in giudizio. Fissa il ruolo normale e personale degli Impiegati, redige i regolamenti interni e presenta questi e quello al Consiglio per l'approvazione.

Nomina, sospende o revoca gli Impiegati della Società e ne determina le attribuzioni.

Ha insomma la gestione materiale dello Stabilimento, conformandosi alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti interni.

Art. 18. Il Direttore generale assiste alle sedute del Consiglio d'Amministrazione, con voto consultivo se non é membro del Consiglio, e con voto deliberativo se fa parte del Consiglio stesso.

Nel caso d'assenza prolungata del Direttore generale, ne fa provvisoriamente le veci il Delegato supplente.

Art. 19. Il Direttore generale dovrà possedere e depositare nella Cassa della Società *Cento Azioni*, le quali resteranno inalienabili durante tutto il tempo che sta in funzione.

Assemblea generale degli Azionisti.

Art. 20. L'Assemblea generale, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti.

Fanno parte dell'Assemblea generale tutti gli Azionisti possessori di dieci azioni, e che ne avranno eseguito il deposito presso la Cassa della sede della Società tre giorni prima del giorno stabilito per la riunione. Una ricevuta nominativa sarà rilasciata in cambio delle azioni depositate, e questa servirà come *Carta di ammissione.*

Art. 21. L'azionista portatore di dieci azioni ha diritto ad un voto.

Quello che ne possiede venti, a due, e così ogni dieci azioni in più danno diritto ad un altro voto.

Nessun azionista potrà aver diritto a più di dieci voti, qualunque sia il numero delle azioni che possiede o rappresenta.

Gli Azionisti aventi diritto di intervenire all'Assemblea generale possono farvisi rappresentare, ma soltanto da un Azionista il quale abbia il diritto di intervenirvi.

Art. 22. L'Assemblea è costituita e le sue deliberazioni sono valide quando siano presenti venti Soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale; in difetto di che l'Assemblea avrà luogo 15 giorni dopo, e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delle azioni da essi rappresentate. Salvo i casi previsti dal Codice di Commercio.

Art. 23. L'Assemblea generale si riunisce di diritto ordinariamente una volta all'anno, nei mese di marzo.

Sarà convocata straordinariamente ogni volta lo giudichi necessario il Consiglio d'Amministrazione, o ne sia fatta richiesta per dichiarazione in iscritto, indicante l'oggetto cui si vuole trattare, dal numero degli Azionisti prescritto dall'art. 144 del Codice di Commercio.

È convocata per mezzo di avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le deliberazioni sono prese validamente a maggioranza assoluta di voti degli Azionisti presenti per alzata e seduta.

In caso di parità di voti, sarà preponderante quello del Presidente.

Trattandosi di votazioni che riguardano persone, si procederà per schede segrete.

Art. 24. L'Assemblea generale delibera sopra i Bilanci presentati dal Consiglio. Nomina gli amministratori ed i membri del Comitato di Controllo; elegge i due Sindaci per la revisione dei Bilanci; delibera sulle materie per le quali il Consiglio è obbligato ad ottenere l'approvazione dell'Assemblea; e su tutte le altre proposte che il Consiglio od altri, regolarmente, fosse per fare alla medesima, non escluse quelle risguardanti modificazioni del presente Statuto.

Art. 25. Le deliberazioni prese dall'Assemblea generale entro i limiti dello Statuto sociale, e sugli oggetti posti all'ordine del giorno e specificati nell'avviso di convocazione sono obbligatorie per tutti gli Azionisti anche non intervenuti.

Art. 26. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in sua mancanza dal Vice-Presidente o dall'Amministratore che verrà designato dal Consiglio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali, trascritti sopra appositi registri e firmati dall'uffizio di Presidenza.

Il numero degli Azionisti presenti all'Assemblea coll'indicazione dei voti ad essi appartenenti è trascritto nel processo verbale.

Dei Bilanci.

Art. 27. Alla fine di ogni anno si fanno a cura del Direttore generale i Bilanci Sociali da presentarsi all' Assemblea ordinaria degli Azionisti per l' approvazione. Questi Bilanci debbono essere discussi ed approvati precedentemente dal Consiglio d'Amministrazione e vengono accompagnati dal Rapporto dei Sindaci.

Dei Sindaci.

Art. 28. Ogni anno, nell'Adunanza generale del marzo saranno eletti, fra i Soci, due Sindaci ai quali non più tardi del 20 febbraio dell'anno successivo saranno rimessi i Bilanci. Su questi Bilanci i Sindaci porteranno il loro giudizio e ne faranno Rapporto all' Assemblea generale nell' Adunanza ordinaria.

Degli Utili.

Art. 29. I prodotti netti, sotto deduzione delle spese, costituiscono gli utili.

Da questi utili si preleva:

1° La somma necessaria per pagare gl'interessi in ragione del 6 per cento all' anno sul capitale versato sulle Azioni emesse.

2° Dieci per cento al Fondo di Riserva sino a che non sia raggiunta una somma eguale al decimo del capitale sociale.

3° Una quota parte (da determinarsi dal Con-

siglio) per l'estinzione delle spese d'impianto della Società.

4° Per i primi due anni tutto il rimanente degli utili sarà diviso fra gli Azionisti.

5° Trascorsi i primi due anni, sarà prelevato sugli utili, di cui al paragrafo 4°, il 10 per 0[0 a favore dei Membri del Consiglio d'Amministrazione ed il rimanente sarà diviso fra gli Azionisti.

Art. 30. Il dividendo sarà pagabile 15 giorni dopo l'approvazione del Bilancio Consuntivo da parte dell'Assemblea generale. Qualora nella formazione del Bilancio per stabilire i profitti non risultasse coperta la somma necessaria pel pagamento degli interessi agli Azionisti, la medesima si dovrà completare col fondo di riserva.

Fondo di riserva.

Art. 31. Il Fondo di riserva sarà impiegato nel modo che deciderà il Consiglio d'Amministrazione e sarà conservato, salvo il caso previsto all'articolo 30, fino alla liquidazione della Società per essere unito all'attivo sociale e distribuito agli Azionisti. Quando però il Fondo di riserva superi il decimo del capitale sociale, il Consiglio avrà la facoltà di distribuire l'eccedenza agli Azionisti.

Contestazioni, scioglimento o liquidazione.

Art. 32. Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea generale, sulla proposta del Consiglio

regola il modo di liquidazione e nomina uno o più liquidatari conferendo loro quei poteri che stimerà opportuni per conseguire lo scopo nel più breve tempo possibile.

In caso di contestazioni riguardanti le cose Sociali sia fra gli Azionisti e la Società, sia fra questa ed i terzi, saranno i Tribunali competenti quelli che dovranno giudicare.

Disposizioni transitorie.

Art. 33. Derogando dagli articoli 9 e 15 del presente Statuto Sociale, durante i primi due anni a partire dalla costituzione della Società il Consiglio d'Amministrazione ed il Comitato di Controllo sono composti dei sottoscritti. A tale effetto i membri componenti il Consiglio d'Amministrazione si sono costituiti in Comitato Promotore.

In caso di dimissione od impedimento permanente di qualche membro del Consiglio o del Comitato, sarà a cura del Consiglio d'Amministrazione o del Comitato di Controllo provveduto provvisoriamente al rimpiazzo; in seguito ed alla prima Adunanza, l'Assemblea generale nominerà definitivamente chi le piacerà di scegliere.

Spirati i primi due anni tutte le disposizioni transitorie saranno abolite ed il Consiglio d'Amministrazione come il Comitato di Controllo comincieranno ad essere rinnovati annualmente come è accennato agli articoli 9 e 15

L'attuale Consiglio d'Amministrazione, in ordine agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente Statuto Sociale, è autorizzato ad emettere e curare il collocamento delle Azioni e ad anticipare le spese a tal uopo occorrenti.

Egli è inoltre facoltizzato di costituire la Società conforme agli articoli 1 e 2 dello Statuto e di portare al medesimo tutte quelle modificazioni che potessero essere richieste dalle competenti Autorità Governative.

Consiglio d'Amministrazione.

Sig. Arduino barone Nicola
» Galanti ingegnere Guglielmo
» Ghini marchese Giuseppe
» Lottaringhi della Stufa marchese F. L.
» Maldini cav. G. G. Deputato al Parlamento
» Mazzoni della Stella avvocato Leopoldo
» Tommasi cav. G. Melchiorre
» Paulucci marchese Antonio
» Pescanti commendatore Baldassarre

Segretario del Consiglio.

Sig. Bianchi comm. Celestino Dep. al Parlamento.

Comitato di Controllo.

Sig. Gavotti marchese Angelo
» Brenda cav. Cesare
» Moschini commendatore G. Dep. al Parlamento
» Cardinali avv. Girolamo
» Marignoli commendatore Filippo.